

## SENTENZA

Cassazione civile sez. lav. , - 17/02/2014, n. 3685

## Intestazione

### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE	Paolo	- Presidente	-
Dott. VENUTI	Pietro	- rel. Consigliere	-
Dott. MAISANO	Giulio	- Consigliere	-
Dott. GARRI	Fabrizia	- Consigliere	-
Dott. TRICOMI	Antonella	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14857-2009 proposto da:

CONDE' NET.IT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, già CONDE' NET.IT S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99, presso lo studio dell'avvocato FERZI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOSSATI CARLO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo studio dell'avvocato SULAS GAVINA MARIA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 7664/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/06/2008 r.g.n. 928/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l'Avvocato FERZI CARLO;

udito l'Avvocato SULAS GAVINA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della s.r.l. Condè Net.it per contributi previdenziali relativi alla somma erogata da tale società alla giornalista G.L. a titolo di integrazione delle spettanze di fine rapporto e di incentivazione all'esodo.

L'opposizione proposta dalla società è stata rigettata dal Tribunale e tale decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza depositata il 25 giugno 2008, con la quale, per quanto ancora rileva in questa sede, è stato osservato che, se è vero che la L. n. 153 del 1969, art. 12 e successive modifiche/esclude dalla base imponibile le somme corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonchè quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, nella specie l'esenzione contributiva non era giustificata. Alle somme

corrisposte alla giornalista dalla società doveva infatti riconoscersi natura retributiva, difettando il presupposto della incentivazione all'esodo, costituito dall'essere interessati ad esso una pluralità di lavoratori e non già, come nella specie, un solo lavoratore.

Inoltre, la cessazione del rapporto era intervenuta a seguito di un accordo transattivo stipulato dalle parti dopo che la giornalista aveva impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto nei suoi confronti.

Ricorre per cassazione avverso questa sentenza la società sulla base di quattro motivi. L'Istituto previdenziale resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., non più in vigore, ma applicabile *ratione temporis*, è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 4, lett. a) come modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 1.

Si deduce che la Corte di merito ha attribuito natura retributiva alla somma corrisposta alla sig.ra G. a seguito dell'accordo transattivo, nonostante questa fosse stata erogata, come risultava dallo stesso accordo, a titolo di incentivo all'esodo.

Al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, poteva riguardare, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche una sola persona, a nulla rilevando che l'incentivo all'esodo fosse stato previsto in un accordo transattivo successivo alla risoluzione del rapporto per licenziamento.

Conseguentemente, la somma corrisposta alla giornalista era esclusa dalla retribuzione imponibile ai sensi delle disposizioni sopra indicate.

2. Con il secondo motivo, cui fa seguito il relativo quesito di diritto, è denunciata violazione ed erronea applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 4, lett. a), come modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 1.

Si afferma che, ove venisse disconosciuta la natura di incentivo all'esodo della somma in questione, essa, non di meno, non sarebbe assoggettabile a contribuzione. Trattasi infatti di somma liquidata in dipendenza dell'intervenuta risoluzione del rapporto, esclusa dalla base imponibile ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 12, come modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997.

Tale aspetto non è stato valutato tedia Corte di merito, la quale ha altresì omesso di considerare che, in base alla interpretazione della legge, "se la somma è versata al dipendente in occasione dell'intervenuta risoluzione del rapporto e in dipendenza di essa, il titolo del pagamento diviene del tutto ininfluenza ai fini della corretta ricostruzione del relativo regime fiscale e previdenziale, dovendosi ritenere la somma in ogni caso come utile a determinare la base imponibile solo ai fini fiscali, ma totalmente esente da contribuzione previdenziale".

3. Il terzo motivo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si sostiene che la sentenza impugnata ha omesso ogni pronunzia sul contenuto dell'accordo transattivo; che dal suo tenore risultava chiaramente che il pagamento della somma in questione era riconducibile all'intervenuta risoluzione del rapporto; che, conseguentemente, a prescindere da ogni considerazione in ordine al reale titolo sottostante al pagamento, questo doveva essere escluso dalla contribuzione previdenziale; che la controversia cui l'accordo transattivo aveva posto fine riguardava esclusivamente l'impugnazione, da parte della giornalista, del licenziamento e verteva quindi sulla risoluzione del rapporto; che la rinuncia della lavoratrice, contenuta nell'accordo, a qualsiasi ulteriore pretesa riconducibile al rapporto di lavoro costituiva una clausola di stile e, come tale, "inidonea sul piano del sinallagma, a giustificare alcuna controprestazione economica da parte della società".

4. Il quarto motivo, subordinato al mancato accoglimento dei precedenti motivi, denuncia, ancora, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si assume che la Corte di merito non ha preso alcuna posizione sulla domanda della società di considerare solo una minima parte dell'importo liquidato da Condè Net come corrispettivo alla rinuncia di cui al n. 5 dell'Accordo.

Il fatto controverso, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., seconda parte, viene, a conclusione del motivo, sintetizzato nella seguente domanda: "se l'importo complessivo di Euro 61.900,00 previsto dall'accordo transattivo in questo atto abbia costituito in misura prevalente il corrispettivo della rinuncia, da parte della lavoratrice, a coltivare la proposta impugnazione del licenziamento - e dunque sia esente da qualsiasi imposizione di tipo previdenziale - e soltanto in minima parte - presunta, secondo equità dal Giudice - abbia assunto la funzione di corrispettivo della rinuncia di cui alla clausola 5, come tale soggetto a contribuzione".

5. I primi tre motivi, che in ragione della loro connessione vanno trattati congiuntamente, non sono fondati.

Il D.L. n. 173 del 1988, art. 4, comma 2-bis, convertito nella L. n. 291 del 1988, dispone che "la disposizione recata nel comma 2, n. 3, del testo sostitutivo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12 va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori?".

Tale disposizione ha il dichiarato fine di favorire l'esodo dei lavoratori nel quadro delle misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.

Essa è stata successivamente riprodotta dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6, comma 1, che, nel sostituire la L. n. 153 del 1969, art. 12 così ha disposto: "Sono esclusi dalla base imponibile.....le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso".

Secondo Cass. 9 maggio 2002 n. 6663 il presupposto della norma è costituito dall'essere interessati all'esodo una pluralità di lavoratori il cui posto di lavoro non è esposto al rischio della precarietà e che proprio per questa ragione devono essere incentivati a dimettersi attraverso la corresponsione di una gratifica, mentre secondo un diverso indirizzo (Cass. 18 maggio 1999 n. 4811; Cass. 3 aprile 2004 n. 6607), è irrilevante se la cessazione del rapporto riguardi un singolo dipendente ovvero la simultanea uscita di un gran numero di lavoratori dall'azienda.

La sentenza impugnata ha richiamato, prestandovi adesione, il primo dei suddetti indirizzi, ma ha posto alla base della decisione anche un ulteriore argomento, osservando che, a prescindere da quanto risultava dall'accordo transattivo circa la causale della erogazione dell'importo, doveva aversi riguardo alla effettiva natura di tale erogazione. Nella specie l'accordo tra la società appellante e la lavoratrice era intervenuto dopo che quest'ultima aveva impugnato il licenziamento intimatole dalla società, onde era da escludere che il suddetto importo fosse stato corrisposto al fine di incentivare l'esodo della lavoratrice, dovendo riconoscersi allo stesso natura retributiva.

Ritiene questo Collegio di condividere tale assunto e che la sentenza debba essere conseguentemente confermata, a prescindere se l'incentivo all'esodo possa riguardare o meno un solo lavoratore e dal richiamo formale delle parti, nell'accordo transattivo, a tale incentivo.

Invero, sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli in maniera diversa l'obbligazione contributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale.

L'indagine del giudice del merito sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e, quindi, neanche in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria (Cass. 4809/85; v. anche, Cass. n. 4776/85).

Nella specie, è condivisibile l'affermazione del giudice di merito, secondo cui dal tenore dell'accordo transattivo, così come dal medesimo interpretato conformemente al disposto dell'art. 1363 c.c. (Interpretazione complessiva delle clausole), emerge che le somme corrisposte alla lavoratrice avevano lo scopo di porre fine ad una lite da costei già iniziata, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento, e non già quello di incentivare l'esodo della lavoratrice.

Ne è conferma il fatto che in detto accordo è precisato che null'altro la lavoratrice avrebbe potuto rivendicare "nei confronti di Condenet.it srl...per quanto riguarda l'intercorso e cessato rapporto di lavoro", e che, contestualmente, la medesima ha dichiarato di rinunciare "ad ogni diritto comunque connesso all'intercorso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione", clausola questa non "di stile", diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, ma costituente un atto di rinuncia vera e propria alle pretese azionate in precedenza, conseguenti al disposto licenziamento nei suoi confronti.

Il fatto poi che la conclusione dell'accordo transattivo ed il pagamento della somma, "ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti per ferie o permessi non usufruiti, per differenze retributive, per compensi per lavoro straordinario" ed altro, siano avvenuti successivamente al licenziamento, in pendenza della causa promossa dalla lavoratrice, costituisce una ulteriore conferma che l'erogazione non sia stata effettuata a titolo di incentivo all'esodo o che abbia tratto origine dalla predetta cessazione, trovando viceversa causa nelle vicende del pregresso rapporto di lavoro.

Deve quindi ritenersi che le somme in questione, in quanto aventi natura retributiva, siano assoggettabili a contribuzione previdenziale.

6. Il quarto motivo - secondo cui il giudice d'appello non avrebbe preso posizione "sulla domanda della Società di considerare solo una minima parte dell'importo liquidato da Condè Net come corrispettivo alla rinuncia di cui all'art. 5 dell'Accordo" - è inammissibile.

La questione, infatti, non risulta affrontata dalla Corte di merito e la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non deduce di averla proposta in primo grado, di averla riproposta in appello nè precisa i termini in cui tutto ciò avvenuto.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, previa condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore dell'Istituto resistente, in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014